



**ACCORDO TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 58, DELLA LR 24/2017
PER L'AMPLIAMENTO DEL POLO FUNZIONALE DENOMINATO <<CITTA' DELLA FIERA –
RIMINI>>**



Rimini, lì _____

Assessorato alla Pianificazione Territoriale Provinciale di Coordinamento

*Assessorato Tutela e Governo del Territorio, Demanio Marittimo, Lavori Pubblici, Mobilità del
Comune di Rimini*

**ACCORDO TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LR 24/2017
PER L'AMPLIAMENTO DEL POLO FUNZIONALE DENOMINATO "CITTÀ DELLA FIERA –
RIMINI"**

TRA

la **PROVINCIA DI RIMINI** (C.F. 91023860405), rappresentata dal Presidente **Riziero Santi** nato a Gemmano (RN) il 22 aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, corso d'Augusto n. 231 – Rimini, che agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n. ____ del _____;

E

il **COMUNE DI RIMINI** (C.F. 00304260409) rappresentato dal Sindaco, **Andrea Gnassi** nato a Rimini (RN) il 27 marzo 1969, domiciliato per la carica presso l'Amministrazione Comunale, piazza Cavour n. 27 – Rimini, che agisce in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;

PREMESSO CHE

La Regione Emilia Romagna con l'art.15 della LR n. 20/2000 e poi successivamente con l'art.58 della nuova Legge Urbanistica 24/2017, individua nell' "Accordo territoriale" lo strumento negoziale attraverso il quale la Regione, i soggetti d'area vasta, i Comuni possono concordare gli obiettivi e le scelte strategiche dei loro piani. I medesimi enti possono stipulare accordi territoriali per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici, in ragione della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

La Provincia di Rimini, in applicazione dell'art. A-15 della LR 20/2000, e sulla base di criteri di definizione e valutazione di cui al Quadro Conoscitivo e alla Relazione generale del PTCP, ha individuato nella Tavola A del PTCP i poli funzionali esistenti, o in corso di realizzazione, da consolidare, sviluppare, riqualificare.

In materia di poli funzionali il PTCP, all'articolo 8.1, assume i seguenti obiettivi specifici:

- a) valorizzare alla dimensione regionale/nazionale ciascuna delle funzioni di eccellenza che qualificano il sistema economico e territoriale riminese;
- b) contenere e ridurre l'impatto ambientale dei poli funzionali e in particolare il consumo di risorse non rinnovabili; migliorare le condizioni di compatibilità con le funzioni del contesto circostante;
- c) sviluppare le funzioni e le capacità dei poli funzionali esistenti e di quelli progettati, nei limiti di compatibilità derivanti dalla mitigazione dei loro impatti ambientali, e favorire, ove consentito da valide condizioni di accessibilità, l'integrazione del mix funzionale, ossia la compresenza sinergica di più funzioni attrattive nell'ambito dello stesso polo;
- d) migliorare l'accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla scala urbana e alla scala territoriale e regionale, sia con il trasporto collettivo che con quello privato e la mobilità non motorizzata, secondo le specifiche esigenze di ciascun polo;
- e) sviluppare l'integrazione e le sinergie tra i diversi poli funzionali;

Nello specifico il PTCP all'art. 8.1, comma 2, riconosce il Polo n. 1 denominato "Città della Fiera - Rimini", quale Polo esistente, e ne definisce le funzioni da sviluppare: "*comprende la nuova sede*

fieristica, associata a strutture ricettive e altre attività terziarie e non presenta le caratteristiche di polo funzionale per le attività commerciali”.

In riferimento poi alle scelte strategiche e indicazioni della Valsat, il PTCP qualifica il Polo nel seguente modo: *“Prevalentemente da consolidare. Migliorare l’inserimento e il raccordo del Polo con la realtà circostante, intervenendo sull’accessibilità veicolare e le aree di parcheggio; i consolidamenti dovranno prevedere l’attenuazione dell’impatto sulle falde e la realizzazione di connessioni ecologiche con l’area del Marecchia”*

Il PTCP prevede, inoltre al successivo comma 3, che, per i poli funzionali, deve essere sottoscritto un Accordo territoriale ai sensi dell’art. 15 della LR 20/2000, oggi art. 58 della LR 24/2017, fra la Provincia, il Comune o i Comuni nel quale il polo ricade, nonché la Regione nei casi ove siano coinvolte sue specifiche competenze. L’Accordo, a partire dalle risultanze della Valsat del PTCP, considera e riguarda:

- la perimetrazione delle aree interessate e interessabili dalle funzioni che costituiscono il polo funzionale, a precisazione, integrazione e individuazione di quanto elencato nelle norme di PTCP;
- la definizione delle linee evolutive del polo, compresa la precisazione delle tipologie di attività insediabili;
- la definizione degli interventi necessari, in relazione alle condizioni e alle problematiche specifiche del polo, per perseguire gli obiettivi di cui al primo comma dell’art.8 e gli indirizzi specifici espressi nella Relazione generale del PTCP;
- gli interventi necessari riguardo alle infrastrutture per la mobilità delle merci e delle persone, nonché gli interventi gestionali per l’ottimizzazione dell’accessibilità attraverso i servizi di trasporto collettivo locale, il mobility management di area e le opportunità di razionalizzazione della logistica;
- gli interventi necessari per l’ottimizzazione dei consumi idrici ed energetici, attraverso azioni e modalità di gestione finalizzate al risparmio all’efficienza energetica e al riutilizzo di tali risorse nonché alla riduzione e riciclaggio dei rifiuti, in applicazione degli indirizzi di cui ai successivi degli artt. 10.3, 10.4 e 10.7;
- gli interventi per il miglioramento della qualità ecologica dell’insediamento e del contesto, attraverso le dotazioni ecologiche dell’insediamento stesso, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi;
- le eventuali previsioni di espansioni insediative, qualora necessarie oltre a quanto già previsto negli strumenti urbanistici vigenti, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui l’attuazione di tali espansioni è subordinata;
- le più idonee forme di gestione unitaria, tenendo conto dell’essenziale unitarietà funzionale del polo;
- la definizione delle risorse necessarie in relazione agli interventi previsti, delle fonti finanziarie, e in particolare le forme di contribuzione finanziaria da parte dei soggetti gestori del polo funzionale;
- gli aspetti riguardanti la programmazione temporale e l’attuazione degli interventi, nonché, ove opportuno, quelli relativi alla gestione delle opere realizzate.

PREMESSO INOLTRE CHE

Il Comune di Rimini è dotato di PSC approvato con DCC 15/2016 e di RUE approvato con DCC 16/2016, ma non è dotato di POC.

All’art. 5.6 Poli Funzionali APF del PSC, riconosce l’area fieristica, quasi completamente edificata, come Polo Funzionale esistente, mentre le aree libere poste ad ovest, le riserva alla sua futura espansione urbanistica e dispone che lo sviluppo del Polo debba essere oggetto di specifico Accordo Territoriale con la Provincia ai sensi del PTCP per poi consentire l’attuazione tramite POC.

La LR 24/2017, in attesa di avviare la procedura di PUG, nella fase transitoria regolata dall'art.4, offre la possibilità di:

- formulare varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente;
- dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nel vigente PSC e agli insediamenti di rilievo sovra comunale disciplinati dal PTCP, attraverso la stipula di accordi operativi con i soggetti privati interessati di cui all'art.38, previa assunzione di un'apposita delibera di indirizzo che fissa i criteri di priorità, i requisiti ed i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all'interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti privati.
- promuovere lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 53, per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo di opere pubbliche o opere qualificate dalla legislazione vigente di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale anche in variante alla pianificazione territoriale vigente;

CONSIDERATO CHE

Il Polo fieristico di Rimini, progettato dallo Studio GMP di Amburgo e varato nel 2001, sorge a nord della città su una area di proprietà degli attuatori, di circa 460 mila mq, all'interno della quale sono collocati 16 padiglioni principali alternati a 12 padiglioni più piccoli, 20 sale convegni modulabili, tre sale stampa, 2 ristoranti, 3 free flow, 10 punti ristorazione, 11.000 posti auto.

La Fiera di Rimini negli anni ha assunto un ruolo di polo di eccellenza nel panorama fieristico italiano nei settori food&beverage, ambiente, turismo, wellness. E' sede di fiere, meeting ed eventi e si pone obiettivi di business volti ad affiancare i mercati italiani in Italia e all'estero e ad attrarre buyer ed espositori stranieri.

All'interno del Polo Fieristico trovano occupazione circa 150 addetti.

L'attività fieristica riminese ha richiamato nel 2017 un numero di visitatori pari a 1.900.000 con un indotto valutato intorno a 800.000.000 di euro in parte ricadente su tutto il territorio provinciale.

Il Comune di Rimini detiene una partecipazione indiretta tramite la Rimini Holding Spa alla società Italian Exhibition Group spa.

VISTO CHE

La Società Italian Exhibition Group, proprietaria della Fiera riminese ha espresso l'intenzione di potenziare la capacità espositiva del Polo fieristico allo scopo di soddisfare le richieste di alcune manifestazioni di importanza strategica per la città e di ampliare il sistema dei parcheggi, in conformità alle previsioni della strumentazione sovraordinata.

RITENUTO CHE

La Provincia di Rimini ed il Comune considerano il quartiere fieristico di Rimini un fondamentale polo di sviluppo economico e promozionale del territorio, del quale è necessario preservare e potenziare il ruolo anche nel futuro e ampliare l'offerta dei servizi consentendo un miglior utilizzo dell'area in tutto il corso dell'anno;

Il comparto fieristico, quale volano dell'industria turistico-ricettiva del nostro territorio, per la posizione strategica in cui è inserito, per la sua attività e attrattività, e per le sue dotazioni, è un assetto fondamentale che si integra con i progetti di rigenerazione in corso.

La proposta progettuale è funzionale all'HUB Fiera per raggiungere le dimensioni necessarie per continuare ad ospitare alcune manifestazioni di livello internazionale, nonché strumentale a creare sinergie con altre progettazioni strategiche come quella del "Parco del mare".

Il progetto così configurato, riveste rilevante interesse pubblico, avendo la stessa LR 12/2000 definito il sistema fieristico uno strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive, e pertanto promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali, nonché la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate.

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E DATO ATTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Contenuti in premessa**

La premessa e le considerazioni precedentemente espresse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e si devono intendere quindi integralmente riportate.

**Art. 2
Oggetto dell'accordo**

Il presente accordo territoriale è finalizzato alla condivisione degli obiettivi strategici, delle linee di assetto territoriale ed urbanistico e delle modalità di attuazione dell'ampliamento del Polo funzionale definendone le prospettive urbanistiche di sviluppo di medio periodo (5 anni).

Le aree interessate dall'ampliamento sono identificate nella planimetria generale allegata .

**Art. 3
Obiettivi e finalità dell'accordo**

L'obiettivo che si intende perseguire con la sottoscrizione del presente accordo è il consolidamento e lo sviluppo del Polo Fieristico di Rimini in conformità alle previsioni del PSC e del PTCP, nelle aree censite in APF e ricadenti in parte dentro e in parte fuori dal perimetro del Territorio urbanizzato, prevedendo uno sviluppo integrato con le azioni di raccordo con l'edificato latitante, attraverso una progettazione che comprenda, oltre che interventi di tutela delle falde e di risoluzione delle problematiche connesse alla conclamata pericolosità idraulica della zona per difficoltà nello smaltimento delle acque meteoriche, anche gli aspetti vegetazionali e di valorizzazione del verde a scala urbana.

Dal punto di vista infrastrutturale le parti condividono che il Polo risulta ben servito dalla rete ferroviaria, vista la presenza della fermata del treno in corrispondenza dell'entrata Sud della Fiera e risulta dotata di una robusta connessione con il sistema della viabilità carrabile, grazie alla presenza di tre svincoli e nodi viabilistici, che si innestano però prevalentemente su viabilità locale;

Le parti riconoscono, anche sulla base delle esperienze già attuate, che il potenziamento dei servizi infrastrutturali rappresenta comunque un fattore indispensabile allo sviluppo del polo fieristico, al fine di ridurre gli impatti che eventi di grande richiamo possano avere sul territorio circostante. Pertanto è intenzione di procedere al potenziamento del collegamento del Polo Fieristico con il sistema della mobilità pubblica tramite l'estensione del Trasporto Rapido Costiero dall'attuale capolinea di Rimini FS a Rimini Fiera e attraverso un miglioramento delle connessioni con percorsi ciclo-pedonali di congiunzione verso il mare e verso il centro città.

Inoltre il Comune di Rimini provvederà ad approfondire, anche tramite forme partecipative che vedranno coinvolta la Regione e altri enti preposti, progettualità volte a implementare e migliorare l'accessibilità veicolare al Polo fieristico. In tal senso si ritiene di importanza strategica prevedere un potenziamento del collegamento tra il Polo Fieristico e l'Autostrada A14, anche sviluppando tale esigenza nell'ambito della progettazione relativa alla strada alternativa alla SS16 più comunemente detta "complanare".

Art. 4
Obiettivi specifici del progetto di ampliamento del Polo

1. Gli obiettivi principali del progetto riguardano:

- 1) La conferma del perimetro dell'APF individuato nel PTCP e nel PSC, che ricomprende sia le aree già occupate dal polo esistente, sia le aree poste ad est individuate dal PSC per lo sviluppo urbanistico del Territorio Urbanizzato;
- 2) La definizione della superficie espositiva di 30.000 mq di superficie complessiva SC in incremento, (quantità aggiuntiva rispetto alla superficie esistente di circa 160.000 mq di SC);
- 3) La conferma degli usi esistenti e oggi ammissibili, consentendo attività di tipo terziario, legate alla fiera e per funzioni ricreative e di spettacolo, da svolgersi anche all'aperto, per accompagnare un miglior utilizzo della struttura nel corso dell'anno;
- 4) Il potenziamento dei parcheggi nell'ambito dell'APF, prevedendone altri in aggiunta a quelli esistenti, la cui necessità deve essere dimostrata in sede di progetto definitivo e di Valsat (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale). Una quota marginale di parcheggi di dotazione pubblica potrà essere collocata sul confine nord, per soddisfare le esigenze di parcheggio anche dei residenti collocati sulla via Turchetta;
- 5) Il perfezionamento dell'accessibilità al polo fieristico dal lato est attraverso interventi volti al miglioramento della viabilità in ingresso al quartiere con la creazione di una nuova rotatoria sulla SS 16.
- 6) Lo spostamento delle vasche di laminazione esistenti all'interno dell'ambito APF e la realizzazione di una nuova vasca che andrà ad intercettare le acque dell'intero bacino classificato ad alto rischio idraulico dal PGRA (Piano generale Rischio Alluvioni). La vasca dovrà avere un volume idraulico sufficiente a laminare le acque provenienti dalle aree urbanizzate del polo fieristico e da tutto il bacino di afflusso nella fossa Turchetta. Le opere non dovranno avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dell'ambito territoriale interessato.
- 7) L'avvio di interventi volti alla realizzazione di un "parco città campagna" e delle opere utili a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati dell'area di particolare interesse paesaggistico ambientale disciplinata dall'art. 5.3 del PTCP. Il parco sarà costituito da una sequenza di ambienti ad elevata qualità paesaggistica, nella quale si alternano spazi verdi, aree ortive, spazi di sosta e attrezzature pubbliche, e fungerà da connessione dei poli attrattivi cittadini, in coerenza altresì con gli obiettivi di PSC di ridurre la carenza di verde e parcheggi, nella zona tra Viserba e Rivabella, fermo restando il rispetto dell'art.5.3 del PTCP.
- 8) Il miglioramento delle connessioni ciclopedonali tra fiera, città ed il nuovo parco del mare, attraverso la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale sulla SS16 e la creazione di un percorso verde che, sfruttando il tracciato del canale Turchetta ed il sottopasso esistente in corrispondenza della ferrovia, colleghi fisicamente il Polo fieristico e la zona residenziale di via Turchetta al mare attraverso la campagna ed in termini generali il potenziamento delle reti ciclabili e pedonali di collegamento del polo fieristico agli altri ambiti della città.

Art. 5

Aree pubbliche fuori ambito APF

Le parti concordano nel riconoscere la localizzazione di gran parte delle dotazioni territoriali (parcheggi) fuori dall'ambito APF.

La scelta di collocare i parcheggi pubblici a mare della SS16, rappresenta infatti un'opportunità per l'A.C. che, nell'ottica di far fronte alle esigenze di parcheggio conseguenti la riqualificazione urbana ed ambientale del Lungomare di Rimini Nord, intende favorire l'acquisizione di aree, a monte della ferrovia, adibite a parcheggi di attestamento. Aree che, data la collocazione, siano in grado di intercettare i flussi di traffico provenienti da nord e in tal modo incentivare l'interscambio tra autovettura privata e forme di mobilità sostenibile (trasporto pubblico, pedonalità, mobilità ciclabile, servizi innovativi di *sharing mobility*, etc...).

Le parti concordano che tutti i parcheggi dovranno avere caratteristiche tali da garantire l'integrazione con il paesaggio agrario circostante e fungere da cerniera tra il sistema naturale ed il sistema urbano. In particolare, la realizzazione dello spazio di sosta ricadente nelle "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui all'art. 5.3 del PTCP è subordinata al rispetto delle disposizioni di tale articolo, con particolare riferimento alle prescrizioni del comma 5.

In relazione agli usi che i progetti potranno definire, dovrà essere verificato il rispetto della LR 35/90 che prevede una superficie per dotazioni territoriali calcolata in misura doppia.

Art.6

Sostenibilità ambientale

Il rapporto ambientale e territoriale denominato "documento di Valsat (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale)" costituisce parte integrante della progettazione degli interventi sin dalla prima fase della sua elaborazione e dovrà individuare e valutare, con riferimento alle principali scelte pianificatorie, le ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti sull'ambiente e sul territorio. Nell'individuazione e valutazione delle soluzioni alternative, il documento di Valsat tiene conto delle caratteristiche dell'ambiente e del territorio, per gli aspetti strettamente pertinenti, degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dallo strumento urbanistico, cui l'intervento comporti eventuale variante, e dalle altre pianificazioni generali e settoriali.

Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali misure idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli e dovranno essere definiti gli indicatori per il monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e territoriali.

Il documento di Valsat (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale) dovrà approfondire in particolare i seguenti aspetti:

- 1) mobilità e accessibilità all'area con particolare riferimento allo studio dei parcheggi e altri interventi volti a migliorare l'accessibilità all'area con il sistema della mobilità pubblica e ciclo-pedonale
- 2) qualità ambientale dell'intervento, prevedendo sistemi di compensazione ambientale, tali da garantire l'integrazione con il territorio circostante, rendendo meno netti e frastagliati i margini del Polo;
- 3) ambiti di tutela idrogeologici con particolare riferimento alle aree di ricarica indiretta della falda ed ai punti di prelievo acquedottistico adottando appositi sistemi per la riduzione della diffusione degli inquinanti;

- 4) rischio sismico;
- 5) rischio idraulico;
- 6) consumi di risorse non rinnovabili;
- 7) valutazione del clima acustico;
- 8) qualità dell'aria;

Art. 7

Attuazione dell'Accordo

Il presente accordo diviene parte integrante della disciplina urbanistica generale.

Le parti condividono di declinare i contenuti del presente atto negli strumenti di pianificazione di propria competenza e di definire le modalità attuative.

Il Comune di Rimini individua nell'art.53 della LR 24/2017 e s.m.i, il procedimento urbanistico più adeguato per consentirne l'attuazione del progetto, in quanto il comma 1 del medesimo articolo stabilisce che il procedimento unico possa essere promosso, fuori dai casi di progetti soggetti a VIA, non solo per opere pubbliche ma anche per opere qualificate dal legislatore di interesse pubblico.

Il progetto di ampliamento del Polo fieristico oltre a perseguire le esigenze di pubblico interesse sottese alle scelte strategiche volte all'ottenimento di uno sviluppo sostenibile del territorio secondo gli obiettivi sopra ricordati (artt. 3 e 4), si qualifica quale intervento di interesse pubblico. Si tratta di un'opera privata di pubblica utilità, in quanto opera di interesse generale, idonea a soddisfare i bisogni della collettività, ancorché venga realizzata e gestita da soggetti privati.

La realizzazione dell'ampliamento dell'importante area espositiva, e delle connesse dotazioni infrastrutturali si colloca in un progetto di sviluppo e valorizzazione della Fiera di Rimini che, come previsto dalla L.R. n. 12 del 25.02.2000, si caratterizza in termini oggettivi in ragione delle finalità perseguite, quale opera di interesse pubblico.

L'approvazione del progetto di ampliamento del Polo fieristico avverrà secondo quanto previsto dall'art.53 "Procedimento unico" della LR 24/2017 e consentirà:

1. di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, necessari per legge alla realizzazione dell'opera e di approvare il progetto delle opere private di interesse pubblico e delle opere pubbliche fuori il comparto APF;
2. di approvare la localizzazione delle aree definendo il comparto urbanistico, favorire ove necessario la formazione di varianti urbanistiche, di conseguire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità in quanto opere d'interesse pubblico.
3. disciplinare i tempi e le modalità di attuazione dell'intervento.

Ai sensi dell'art.3 della LR 37/02, il Comune di Rimini svolgerà la funzione di autorità espropriante.

Art. 8

Impegni delle parti

Gli impegni tra il Comune di Rimini e la Società IEG saranno stabiliti dalla convenzione che gli stessi soggetti sottoscriveranno alla conclusione del procedimento unico (art. 53 LR 24/2017 e s.m.i).

Il Comune di Rimini si impegna ad assicurare l'efficace ed unitaria attuazione di tutti gli interventi previsti dal presente Accordo, e provvederà a condividere i contenuti del progetto al Tavolo di Monitoraggio, di cui al successivo art. 9.

La Società IEG, soggetto attuatore dell'intervento di ampliamento del Polo fieristico, dovrà provvedere all'attuazione di tutte le opere pubbliche e le opere private comprese all'interno del comparto definito nell'art.53 e della relativa convenzione attuativa.

Il Comune e la Provincia di Rimini s'impegnano a dare attuazione all'accordo mediante la procedura più celere ed efficace in attuazione della normativa vigente, che la Società IEG e il Comune di Rimini individuano nell'art. 53 della LR 24/2017, non escludendo la possibilità di una procedura alternativa come l'art. 59 e 60 della LR suddetta, qualora necessario.

Il Comune di Rimini provvederà ad acquisire a favore del Soggetto attuatore, per le esigenze di interesse pubblico summenzionate, le aree di proprietà di altri soggetti privati interessate dall'intervento, previo pagamento di un indennizzo, che l'Ente beneficiario provvederà a corrispondere agli interessati.

Art. 9

Attività di monitoraggio per l'attuazione del progetto

Si costituisce un Comitato di monitoraggio tra la Provincia ed il Comune di Rimini sottoscrittori del presente Accordo.

Il Comitato ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, nonché le forme di consultazione e collaborazione tra gli enti sottoscrittori.

Il Comitato è formato dai rappresentanti istituzionali delle Amministrazioni che, se lo riterrà opportuno, potranno coinvolgere la società Italian Exhibition Group.

Il Comitato si riunirà all'occorrenza su richiesta di una delle parti, con il compito:

- 1) di precisare o correggere, con riguardo alle competenze di ciascun Ente, i contenuti specifici dell'Accordo;
- 2) di verificarne l'attuazione;
- 3) di affrontare problemi specifici che si porranno individuando proposte ed iniziative.

Art. 10

Durata, attuazione e modifiche dell'Accordo Territoriale

Il presente accordo ha una durata di 5 anni dalla sottoscrizione e quindi entro tale data dovrà essere almeno avviato l'iter amministrativo degli interventi attuativi. Tale durata può essere prorogata ma non può, per nessun motivo, essere ridotta se non per sopravvenienze normative o di fatto che rendono impossibile il mantenimento delle sue previsioni.

Le parti si impegnano ad assicurare la concreta attuazione degli obiettivi concordati collaborando nella fattiva attuazione degli interventi e delle azioni specificatamente previsti negli articoli del presente Accordo territoriale finalizzati all'attuazione.

Le modifiche relative agli articoli del presente accordo dovranno coinvolgere le parti firmatarie del medesimo secondo le procedure di concertazione espresse dalla LR 24/2017.

Art. 11
Allegati all'accordo

Costituisce parte integrante e sostanziale al presente accordo la seguente documentazione:

- Allegato A: Planimetria generale

Art. 12
Disposizioni finali

Il presente Accordo, sottoscritto in n. 3 originali, viene depositato agli atti della Provincia di Rimini e del Comune di Rimini.

Letto, approvato, sottoscritto.

Rimini, lì _____

Provincia di Rimini
Presidente Rizio Santi

Comune di Rimini
Sindaco Andrea Gnassi



**ACCORDO TERRITORIALE
PER IL POLO FUNZIONALE
CITTA' DELLA FIERA**

*Schema di assetto del Polo
Funzionale*

Legenda

- Perimetro del Polo Funzionale APF
- Padiglioni Fiera Esistente
- Possibile collocazione Superficie espositiva in ampliamento
- Aree pubbliche fuori ambito APF - parcheggi di attestamento
- Parco Città-Campagna area di particolare interesse paesaggistico art.5.3 PTCP
- Zona parco in depressione con funzione di vasca di laminazione
- Rotatoria di progetto sulla SS 16
- Corridoio di collegamento con sistemi di mobilità sostenibile Fiera- Parco del Mare Nord
- Area possibile collocazione parcheggi pubblici per residenze via Turchetta
- Linea Ferroviaria
- Stazione FS
- Canale Turchetta